



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 129 / 2016

Responsabile del procedimento: BOTTOS CRISTINA

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE N. 1119/2013 DI SMIRNOVA NATALIA PER ESTENSIONE NELLA LINGUA PORTOGHESE.**

Il dirigente

Considerato che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

considerato altresì che:

a) l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

1. **al comma 16**, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
2. **al comma 50**, stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*") nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

b) la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ad oggetto "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*":

- i. **all'art. 2, comma 1**, dispone che: "Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n.56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione";
- ii. **all'art. 3, comma 2**, dispone che: "Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2";
- iii. **all'art. 8 comma 1**, dispone che: "Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti";

visti:

- i. il decreto legislativo 267/2000 e sm, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, ancora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e compiti dei dirigenti;
- iv. la deliberazione del Commissario nelle competenze della Giunta provinciale n. 6/2015 del 28/01/2015: *Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) 2015/2017 e approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*;
- v. il Decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Turismo e Professioni Turistiche tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- i. l'art. 83 comma 1 lett. b) della Lr del 04/11/2002 n. 33, così come modificata dalla Lr del 24/07/2012 n. 24, che dispone la tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale;
- ii. la determinazione dirigenziale n. 102762/28901 di protocollo dell'11/05/2001 che ha istituito gli elenchi provinciali delle guide e degli accompagnatori turistici;
- iii. il *Regolamento per l'accesso e l'esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico*, in particolare l'art. 35, che prevede la gestione dei suddetti elenchi;
- iv. l'art. 34 comma 2, del citato regolamento, che prevede la frequenza di un corso di primo soccorso organizzato dalla Provincia da parte di coloro che vengono iscritti negli elenchi professionali provinciali, a meno che non ne abbiano già frequentato uno di analogo;

premesse che:

- i. con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 31/2015 protocollo n. 71445 del 28/08/2015, è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017;
- ii. con atto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 18 settembre 2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2015 con il quale è stato assegnato a questo servizio l'Obiettivo 1 *gestione ordinaria delle funzioni dei compiti di servizio*, attività 4 *autorizzativa relativa al ricettivo alberghiero ed extralberghiero, agenzie di viaggio e professioni turistiche*;
- iii. la Giunta provinciale con deliberazione DGP n. 15 del 25/02/2014 ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
 - il Servizio Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - il funzionario d.ssa Cristina Bottos come responsabile del procedimento;
 - il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

preso atto che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, tra l'altro, stabilisce, al comma 16, che, in attesa dell'approvazione dello statuto della Città metropolitana, le disposizioni dello statuto della Provincia relative al Presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al Sindaco metropolitano e le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano;

vista l'istanza in data 10/12/2015, acquisita a protocollo n. 100980, con la quale *Smirnova Natalia*, nata il [Omissis..] a [Omissis..] (Cf[Omissis..], residente a [Omissis..][Omissis..] già iscritta nell'elenco delle guide turistiche di Venezia al n. 1119/2013, per l'ambito Città di Venezia, con

idoneità per le lingue russo e spagnolo, chiede l'aggiornamento della propria iscrizione a seguito ulteriore idoneità linguistica acquisita a seguito esame di estensione linguistica in lingua portoghese presso l'amministrazione di Ferrara, ai sensi della DGR della Regione Emilia Romagna n. 1515/2011;

preso atto dell'istruttoria del responsabile del procedimento conclusa positivamente in data 20/01/2016 in ordine a:

- i. la comunicazione di avvio del procedimento con prot. n. 101962 del 14/12/2015;
- ii. la richiesta di verifica di quanto autocertificato dall'interessata con nota a prot. n. 101632 del 11/12/2015, di cui si è ricevuto riscontro a prot. n. 177 del 04/01/2016;
- iii. la sussistenza quindi dei requisiti richiesti dalla normativa regionale e della documentazione acquisita agli atti, per l'aggiornamento dell'iscrizione al predetto elenco;

verificato che per il presente provvedimento sono state rispettate le norme sul conflitto d'interessi e il dovere di astensione;

dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel termine di giorni 17, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

determina

1. di aggiornare la posizione di *Smirnova Natalia*, nata il [Omissis..] a [Omissis..] (Cf[Omissis..], residente a [Omissis..])([Omissis..]già iscritta nell'elenco delle guide turistiche di Venezia al n. 1119/2013, per l'ambito Città di Venezia, con idoneità per le lingue russo e spagnolo, con l'ulteriore abilitazione per la lingua portoghese, ottenuta a seguito esame di estensione linguistica in lingua portoghese presso l'amministrazione di Ferrara, ai sensi della DGR della Regione Emilia Romagna n. 1515/2011;
2. di dare atto che *Smirnova Natalia*, ha già frequentato un corso di primo soccorso, come da documentazione presentata all'atto dell'iscrizione;
3. di comunicare il presente provvedimento all'interessata e aggiornare l'elenco delle guide turistiche di Venezia.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Veneto entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dal ricevimento della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e sm, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente